	COMUNE DI NOGARA	**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI** ***NOTA INFORMATIVA***

IL SOGGETTO PASSIVO

Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, ovvero colui che è tenuto al pagamento, è la persona fisica o giuridica che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

L'AUTORIZZAZIONE

Prima di diffondere qualsiasi forma di pubblicità, il soggetto passivo che detiene a qualsiasi titolo i mezzi pubblicitari (art. 6, primo comma D.lgs 507/93) è tenuto a richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.

LA DICHIARAZIONE

Ottenuta l'autorizzazione di cui al punto precedente, il soggetto passivo dell'imposta, prima di diffondere il messaggio pubblicitario deve obbligatoriamente presentare all'ufficio

M.T. SPA sito in St.ne San Fermo, 20/a – 37121 Verona (VR)

ORARIO: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30

Tel. 045/8026568 – fax 045/8026561 – e.mail: veronatributi@maggioli.it

apposita dichiarazione tributaria, anche cumulativa per più mezzi (art. 8, primo comma D.lgs 507/93). La dichiarazione deve essere presentata utilizzando i modelli predisposti da M.T. SPA e validati dal Comune. La dichiarazione deve contenere l'indicazione dei diversi elementi che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo, quali la natura, le dimensioni e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, il periodo di durata dell'esposizione al pubblico, le generalità dei soggetti obbligati al pagamento del tributo e la sottoscrizione del dichiarante.

La dichiarazione della pubblicità annuale, ove non intervengano variazioni che influiscano sulla misura dell'imposta, ha effetto anche per gli anni successivi (art. 8 terzo comma D.lgs 507/93).

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità è dovuta:

1. Per la Pubblicità annuale (permanente), l'imposta deve essere versata entro il 31 gennaio ed M.T. SPA provvede alla spedizione dei bollettini a tutti i contribuenti .
2. Per la Pubblicità temporanea o esposta in corso d'anno, il pagamento deve avvenire prima dell'esposizione dei mezzi tramite bollettino postale.

LA CESSAZIONE

Nel caso di cessazione delle esposizioni pubblicitarie, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione venga presentata oltre la scadenza suindicata, si dovrà considerare come data effettiva di cessazione dei mezzi la data di presentazione della dichiarazione.

- ***Es. 1* -** nel caso in cui un mezzo venga cessato in data 31 dicembre 2015, la dichiarazione di cessazione dovrà essere presentata entro e non altre il 31 gennaio 2016; in questo caso per l'anno 2016 l'imposta non sarà dovuta.
- ***Es. 2*** - nel caso in cui un mezzo venga cessato in data 18 gennaio 2016, se la dichiarazione di cessazione è presentata entro il 31 gennaio 2016, l'imposta, per l'anno 2016 dovrà essere corrisposta per 1 mese.
- ***Es. 3* -** nel caso in cui un mezzo venga cessato in data 20 febbraio 2016, la dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro il 20 di febbraio 2016 e l'imposta dovrà essere corrisposta per 2 mesi.
- ***Es. 4*** - nel caso in cui un mezzo venga cessato in data 5 aprile 2016, la dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro il 05 aprile 2016 e l'imposta dovrà essere corrisposta per tutti i 12 mesi dell'anno 2016.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE

Per tutte quelle fattispecie pubblicitarie che abbiamo durata **non superiore a tre mesi** si applica, **per ogni mese o frazione** una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista (art. 12 comma 2 D.lgs 507/93). Pertanto, la tariffa verrà ridotta ad un decimo in tutti quei casi di esposizioni con durata non superiore a tre mesi. Si osserva che il calcolo temporale deve essere effettuato per ogni mese solare o frazione.

- **E*s. 1*** – Il contribuente espone una pubblicità dal 01/02 al 28/02; in questo caso l'imposta sarà calcolata in riferimento ad **un mese** di esposizione;
- **E*s. 2*** - Il contribuente espone una pubblicità dal 20/02 al 20/03; in questo caso l'imposta sarà calcolata in riferimento a **due mesi** di esposizione;
- **E*s. 3*** - Il contribuente espone una pubblicità dal 20/01 al 20/04; in questo caso l'imposta sarà calcolata in riferimento a **dodici mesi** (pubblicità annuale) di esposizione in quanto il periodo di esposizione supera i tre mesi previsti per le esposizioni temporanee.

IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di **messaggi pubblicitari** effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche **in luoghi pubblici, aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile** (art. 5 D.lgs 507/93). **Tali disposizioni determinano che la pubblicità effettuata** su strade, piazze e su altri spazi esistenti nel territorio comunale di pubblico transito, ovvero quella eseguita negli esercizi pubblici, nei locali di pubblico spettacolo, all'interno dei mezzi di trasporto e in qualunque altro luogo in cui l'accesso è consentito liberamente, sia pure in alcuni orari o previo pagamento di biglietto d'ingresso, **è soggetta al pagamento del relativo tributo**. Si precisa, altresì, che è soggetta ad imposta anche la pubblicità esposta **in luoghi privati**, a condizione che la stessa sia visibile o percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il **mezzo pubblicitario** indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti (art. 7 del D.lgs 507/93). La ratio della norma risiede nell'assumere, come parametro di commisurazione dell'imposta, il mezzo pubblicitario utilizzato, la cui superficie si pone come unica base di determinazione del tributo, mentre risulta del tutto irrilevante il numero dei messaggi che il mezzo stesso diffonde.

	COMUNE DI NOGARA	**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI** ***NOTA INFORMATIVA***

IL MEZZO PUBBLICITARIO

Il "Mezzo pubblicitario" è quella struttura rigida o no (ad esempio cartello, totem, cavalletto pubblicitario, striscioni, bandiere, pannelli luminosi e non, ecc.), idonea a diffondere e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere. Si precisa che **solo** per le situazioni in cui per la diffusione di un messaggio pubblicitario vengono utilizzati oggetti o strutture – quali per esempio vetrate, zerbini, tende, muri, ombrelloni, tavolini, ecc…- aventi di norma una destinazione diversa, la quantificazione dell'imposta è determinata assumendo come base di calcolo la superficie della minima figura piana geometrica che circoscrive il messaggio, non potendosi estendere la superficie imponibile a tutta la struttura che funge da mero supporto strumentale privo di effetto pubblicitario. In altri termini, qualora non vi sia completa identificazione tra mezzo utilizzato e finalità pubblicitaria, il messaggio assume il ruolo di mezzo pubblicitario e solo la superficie di quest'ultimo andrà considerata ai fini della determinazione dell'imposta di pubblicità a norma dell'Art.7 D.lgs 507/93.

GLI ARROTONDAMENTI

L'art. 7 D.lgs 507/93, al comma 2 disciplina gli arrotondamenti da applicare al mezzo pubblicitario e recita: "*le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati"* (300 cmq corrispondono a circa 1/2 foglio A4). Pertanto, la superficie dovrà essere calcolata separatamente per ogni mezzo e per le superfici inferiori ad un metro quadrato si dovrà applicare l'arrotondamento ad 1 mq. Esempio: nel caso di un cartello con dimensioni 1 mt x 0,20 mt , la superficie soggetta ad imposta sarà di 1 mq. Per i mezzi pubblicitari bifacciali si dovrà applicare l'arrotondamento per ogni singola faccia (nel caso di un mezzo di 0.20 mq bifacciale si dovrà calcolare 1mq per faccia, pertanto la superficie complessiva soggetta ad imposta sarà di 2 mq).

FATTISPECIE PUBBLICITARIE ED ESENZIONI

L'imposta sulla pubblicità individua 4 diverse fattispecie pubblicitarie **(insegne di esercizio, pubblicità, preinsegne ed avvisi al pubblico)** ed ognuna di esse gode di un regime di esenzione. Precisamente:

1. Insegne d'esercizio: per insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. (art. 47 Regolamento Codice della Strada). Ad esempio: denominazione della ragione sociale (Rossi Mario & C. snc + logo o + marchio), la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (Bar, alimentari, officina ecc.), l'indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita. E' chiaro che non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. E' altresì opportuno sottolineare, a titolo meramente esemplificativo, che devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione:

- le insegne di esercizi commerciali in franchising;
- le insegne recanti il logo delle società petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori
  di carburanti;

- le targhe esposte dai professionisti;
- i cartelli esposti all'esterno dei cantieri edili recanti l'indicazione della ditta che esegue i lavori (esecutrice/appaltatrice).

Regime di esenzione (art. 17 comma 1-bis D.lgs 507/93): L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva **fino a 5 metri quadrati.**

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

Esempio: se per individuare la sede di svolgimento di un' attività economica vengono esposte due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati e l'altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non è dovuta l'imposta sulla pubblicità, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati. Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3metri quadrati e l'altra di 4 metri quadrati; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 metri quadrati - e quindi superiore ai 5 metri quadrati stabiliti dalla legge - non sarà accordabile nessuna esenzione. (Circolare del 03/05/2002 n. 3 - Dipartimento Politiche Fiscali - Federalismo Fiscale).

Si precisa che prima di sommare i singoli mezzi, al fine di calcolare l'imposta corretta, bisognerà applicare l'arrotondamento previsto dall'art. 7, comma 2 D.lgs 507/93 su ogni singolo mezzo. (Vedi paragrafo ARROTONDAMENTI)

2. Pubblicità: la diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero a finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Regime di esenzione (art. 17 comma 1 lett. "a" D.lgs 507/93): la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, **esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso** dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di **mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;** In altri termini, per godere del regime di esenzione summenzionato i mezzi pubblicitari attinenti all'attività esercitata nel locale non devono superare nel loro insieme, per ciascuna vetrina o ingresso, il limite dimensionale di mezzo metro quadrato.

Ai fini del calcolo della superficie imponibile , nel caso di pluralità di esposizione di pubblicità sulla stessa vetrina ovvero sulla medesima porta di ingresso, l'arrotondamento deve essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili, e non ad ogni singola superficie.

3. Preinsegne: La scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale delle sede dove si esercita una determinata attività in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.
Le preinsegne sono da considerarsi insegne di esercizio solo nel caso in cui non esistano altre insegne di esercizio nella sede dell'attività. Nel caso di pluralità di preinsegne si potrà considerare insegna di esercizio al massimo n. 1 preinsegna. In tutti gli altri casi verranno considerate pubblicità.

4. **Avvisi al pubblico**: per avviso al pubblico si intende quel messaggio esclusivamente informativo (es: APERTO, CHIUSO, ORARI DI APERTURA/CHIUSURA, PARCHEGGIO RISERVATO , ECC…) . In altre parole, a differenza dei mezzi pubblicitari da assoggettare ad imposizione, la caratteristica essenziale degli avvisi al pubblico - e, quindi, il presupposto per la loro non assoggettabilità al tributo, sempre che non superino il limite dimensionale di mezzo metro quadrato di superficie, a norma dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 507 del 1993 - è quello di non contenere un messaggio pubblicitario, vale a dire di non rivestire carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla consumazione del bene in vendita ovvero alla fruizione del servizio offerto, bensì quello di fornire agli interessati le idonee comunicazioni e notizie tese a facilitare l'utilizzazione dei beni e dei servizi in questione.

Ai fini del godimento delle esenzioni previste dall'art. 17, ciascun avviso al pubblico non deve superare la superficie di mezzo metro quadrato.

ALTRE ESENZIONI (art. 17 comma 1 lettere c,d,h,i):

1. *lettera c)* la pubblicità' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
2. *lettera d)* la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
3. *lettera h)* le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
4. *lettera i)* le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
5. Inoltre, come previsto dall'art. 4 del regolamento delle entrate comunali , è esente la pubblicità effettuata dalle associazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'art. 10 D.lgs 460/97 (ONLUS)

RIDUZIONI (Art 16. Dlgs 507/93)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.

PUBBLICHE AFFISSIONI

	COMUNE DI NOGARA	**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI** ***NOTA INFORMATIVA***

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o commerciali.

Per il servizio relativo alle Pubbliche Affissioni è fatto obbligo al contribuente richiedente di compilare l'apposito modulo predisposto e disponibile presso l'ufficio tributi o reperibile presso il sito internet del Comune. La dichiarazione/richiesta dovrà essere trasmessa all' **Ufficio Affissioni** ai seguenti recapiti: fax **n. 045/8026561** - e-mail **veronatributi@maggioli.it.**

Al ricevimento della prenotazione, **M.T. S.p.a.** provvederà a comunicare la disponibilità degli spazi e l'importo dovuto secondo le seguenti tariffe, calcolate per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100:

- € 1,55 per i primi 10 giorni
- € 0,46 per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione
- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%. Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre per i manifesti costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Una volta ricevuta conferma della disponibilità degli spazio dovrà procedere con il pagamento dei relativi diritti utilizzando l'apposito bollettino e versando l'importo dovuto sul conto corrente postale

CCP n. 1032224279 intestato: Comune di Nogara Servizio Tesoreria ICP/DPA
IBAN: IT77 I 07601 11700 001032224279

I manifesti prenotati dovranno essere recapitati, **con almeno tre giorni di anticipo** dalla data di affissione, unitamente alla quietanza di pagamento, presso il nostro recapito locale BAR CAFFE' ROMA di Roviaro Serena - Via Falcone e Borsellino, 49 - 37054 NOGARA (VR)per le dovute operazioni di timbratura.

Le affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, annotata nell'apposito registro cronologico **consultabile presso il nostro Ufficio Affissioni**.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno e su esplicita richiesta del committente, **da inoltrare al nostro Ufficio Affissioni**, la scrivente metterà a disposizione del committente l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Informiamo, altresì, che il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a **dieci giorni dalla data richiesta**, la scrivente ne darà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili sarà comunicata al committente entro **dieci giorni dalla richiesta di affissione**.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

	COMUNE DI NOGARA	**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI** ***NOTA INFORMATIVA***

ESENZIONI (art 21 D.lgs 507/93):

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

RIDUZIONI (Art. 20 D.lgs 507/93):

La tariffa delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.lgs 507/ 93;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali ;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

PER ULTERIORI INFO CONTATTARE:

UFFICIO AFFISSIONI c/o FILIALE DI VERONA
St.ne San Fermo, 20/a – 37121 Verona (VR).
ORARIO: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30
Tel. 045/8026568 – fax 045/8026561 – e.mail: veronatributi@maggioli.it